

**DCO 31/08**

**CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DELLA VIGILANZA  
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS SUL  
DIVIETO DI TRASLAZIONE NEI PREZZI AL CONSUMO DELLA  
MAGGIORAZIONE D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 81 DEL D.L.  
112/2008, COMMI DA 16 A 18**

**Documento per la consultazione**

*25 settembre 2008*

## **Premessa**

*Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (di seguito: DL 112/2008) prevede, all'art. 81, una maggiorazione dell'aliquota IRES in capo agli operatori dei settori dell'energia che rispondono a specifici requisiti.*

*Il medesimo DL 112/2008, ha altresì disposto il divieto di traslazione sui prezzi dell'onere derivante dalla maggiorazione ed ha stabilito che sia l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) a vigilare sul puntuale rispetto del citato divieto.*

*L'Autorità ha tempestivamente avviato l'attività di vigilanza affidatale dal DL 112/2008 emanando nella riunione del 4 luglio la deliberazione ARG/com 91/08 che contiene le disposizioni di prima attuazione della previsione legislativa.*

*In data 1 agosto 2008, sono stati costituiti dalla stessa Autorità un Gruppo di lavoro (incaricato di formulare proposte per la definizione di metodi di analisi e controllo, di un programma di lavoro e strumenti organizzativi atti ad assicurare l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 81 del DL 112/2008) ed un Nucleo Operativo (incaricato di realizzare le attività operative previste dalla delibera 14 giugno 2008, ARG/com 91/08).*

*Il presente documento di consultazione si inquadra nell'ambito del processo di completamento della regolamentazione atta a raggiungere con tempestività le finalità poste dal legislatore ed ha ad oggetto i criteri con cui l'Autorità intende impostare le valutazioni a riguardo dei diversi soggetti interessati dall'aumento dell'aliquota IRES al fine di determinare se essi abbiano o meno rispettato il divieto di traslazione dell'onere nei prezzi.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **13 ottobre 2008**.*

### **Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:**

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Nucleo Operativo per lo svolgimento della vigilanza di cui alla delibera AEEG 91/08**

**Piazza Cavour 5**  
**20121 Milano**

**Per informazioni :**  
**Tel. 06-69791422**  
**Fax 06-69791459**

e-mail: [info91@autorita.energia.it](mailto:info91@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## **1 Introduzione**

- 1.1 A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 81, commi da 16 a 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, (di seguito: DL 112/2008) l'ordinamento prevede una maggiorazione dell'aliquota IRES in capo agli operatori dei settori dell'energia che rispondono a specifici requisiti. La medesima norma, nel disporre il divieto di traslazione sui prezzi dell'onere derivante dalla maggiorazione, ha stabilito che sia l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) a vigilare sul puntuale rispetto del citato divieto.
- 1.2 La presente consultazione, che si colloca in una logica di continuità rispetto alla deliberazione dell'Autorità *Disposizioni urgenti in materia di vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione d'imposta di cui all'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* (di seguito: deliberazione ARG/com 91/08), è focalizzata sulle modalità ed i criteri sui quali l'Autorità intende fondare il processo di verifica in merito al rispetto del divieto di traslazione sui prezzi al consumo della maggiorazione dell'aliquota IRES di cui al DL 112/2008.

## **2 Inquadramento normativo e regolatorio**

- 2.1 L'articolo 81 del DL 112/2008 ha introdotto una maggiorazione dell'aliquota d'imposta IRES pari al 5,5% per gli operatori che contestualmente:
- i) hanno conseguito un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente quello corrente;
  - ii) operano prevalentemente nei settori: a) della ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) della raffinazione del petrolio, della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) della produzione o commercializzazione di energia elettrica.
- 2.2 È evidente che le disposizioni citate del DL 112/2008 si applicano unicamente alle attività liberalizzate ed esposte alla concorrenza tra operatori; vale a dire che ne è preclusa l'applicazione alle attività oggetto di tariffazione nel senso stretto del termine; a seguito della conversione in legge con modificazioni del decreto 112/08 sono stati esclusi dall'ambito di applicazione della citata disposizione anche i soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
- 2.3 Ai sensi del comma 18 dell'articolo 81 del DL 112/2008, agli operatori soggetti alla maggiorazione di imposta è vietato traslarne l'onere sui prezzi al consumo. Il medesimo comma assegna la vigilanza sulla puntuale osservanza di tale divieto all'Autorità, che è tenuta a presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 2008 una relazione sui primi effetti della misura fiscale introdotta.
- 2.4 Nel corso della riunione del 4 luglio 2008, l'Autorità ha emanato la deliberazione ARG/com 91/08, al fine di avviare tempestivamente l'opportuna attività di vigilanza. La suddetta deliberazione contiene le disposizioni di prima attuazione

della previsione legislativa e va necessariamente completata con ulteriore regolamentazione atta a raggiungere le finalità poste dal legislatore.

- 2.5 L'Autorità agisce, in tale contesto, sulla base di tutti i poteri ad essa attribuiti dalla propria legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.
- 2.6 Con il presente documento, l'Autorità intende sottoporre a consultazione i criteri con cui si intende impostare le valutazioni a riguardo dei diversi soggetti interessati dall'aumento dell'aliquota IRES al fine di determinare se essi abbiano o meno rispettato il divieto di traslazione dell'onere nei prezzi.

### **3 Criteri generali dell'attività di vigilanza**

- 3.1 È intenzione dell'Autorità procedere, nell'attività di vigilanza assegnata ai sensi del DL 112/2008, utilizzando una metodologia che preveda più livelli di approfondimento in sequenza tra loro. In particolare, si ritiene che, a garanzia di una maggiore praticabilità dell'attività di vigilanza su un numero cospicuo di soggetti da vagliare, sia opportuno individuare un indicatore (indicatore di primo livello) che consenta di poter concentrare l'attività di analisi (di secondo livello) su soggetti per cui, sulla base del valore assunto dall'indicatore di primo livello, si possa ragionevolmente ritenere più probabile che vi sia stata traslazione dell'aumento d'imposta nei prezzi.
- 3.2 La prima fase dell'analisi non consente ovviamente una definitiva individuazione dei soggetti che hanno traslato nei prezzi la maggiorazione d'imposta. Tuttavia l'indicatore di primo livello dovrebbe consentire di effettuare uno *screening* più agevole di numerosi soggetti percossi dalla norma in oggetto per poi procedere ad un successivo affinamento delle risultanze come di seguito illustrato.
- 3.3 Onde evitare il rischio di non rilevare i casi in cui si sia effettivamente verificata la traslazione d'imposta approfondita l'Autorità ritiene che, con riferimento agli operatori di maggiore dimensione nei diversi settori, si debba comunque procedere ad un'attività di analisi di secondo livello, indipendentemente quindi dal valore assunto dall'indicatore di primo livello. Inoltre, in relazione agli altri operatori, l'Autorità intende comunque procedere ad analisi di secondo livello a campione.
- 3.4 Nel successivo capitolo 4 sono esposti i criteri che l'Autorità intende adottare nel costruire l'indicatore di primo livello. I criteri che caratterizzeranno l'analisi di secondo livello saranno oggetto di successivo documento di consultazione.
- 3.5 Al fine di garantire adeguate tutele ai soggetti oggetto di vigilanza, l'Autorità ritiene che sia opportuno prevedere la possibilità, per i soggetti per i quali in esito all'attività di analisi di secondo livello risulti la presenza di fenomeni riconducibili ad ipotesi di traslazione d'imposta sui prezzi, di produrre argomentazioni e documentazioni volte a giustificare la loro condotta.

*S1: Si condivide l'approccio metodologico sopra esposto che l'Autorità intende seguire nell'ambito dell'attività di vigilanza affidatale dal DL 112/2008?*

*S2: Come dovrebbero essere individuati gli operatori di maggiori dimensioni per i quali l'Autorità intende comunque procedere ad un'attività di analisi più approfondita?*

#### **4 Indicatore di primo livello**

4.1 Anche per quanto precedentemente evidenziato, la traslazione d'imposta porta, *ceteris paribus* ed in particolare al netto di variazioni di efficienza e della struttura dei costi (in particolare con riferimento a variazioni dell'incidenza degli investimenti per unità di prodotto), ad un aumento dei margini rispetto a quelli che sarebbero stati conseguiti in assenza dell'aumento d'imposta.

4.2 In ragione di quanto sopra, qualora si riscontrasse un aumento dei margini conseguiti da soggetti interessati dall'aumento d'imposta che non sia dovuto ad aumenti di efficienza od a variazioni nella struttura dei costi, si potrebbe ben ritenere che vi sia stata traslazione certa dell'onere sui prezzi. Pertanto, l'indicatore di primo livello deve essere un indicatore che misura la variazione dei margini conseguiti dall'impresa prima e dopo l'introduzione (o, meglio, la notizia dell'introduzione) dell'aumento d'imposta; ovvero prima e dopo la fine del mese di giugno del 2008.

4.3 Un indicatore di primo livello che misuri la variazione dei margini conseguiti dai soggetti colpiti dall'aumento d'imposta dovrebbe al contempo:

- a) essere un indicatore facilmente costruibile sulla base dei dati normalmente presenti nella gestione contabile delle imprese interessate dall'aumento d'imposta;
- b) essere difficilmente manipolabile da parte dei soggetti incisi dall'aumento d'imposta.

Inoltre, si ritiene opportuno che l'indicatore utilizzato sia un indicatore riferito alla variazione dei margini per unità di prodotto; infatti, un aumento dei margini complessivi dovuto ad un aumento dei volumi prodotti o commercializzati non implica di per sé una traslazione dell'aumento d'imposta; inoltre, il riferimento ad un valore per unità di prodotto consente di tenere conto della copertura di maggiori costi fissi connessi ad un incremento della quantità degli *asset* produttivi e, in genere, della dimensione dell'impresa; pertanto, oltre a soddisfare i criteri di cui sopra, l'indicatore di primo livello dovrebbe essere costruito a partire da indicatori dei margini che:

- c) siano in grado di dare una rappresentazione corretta dei margini attribuibili ai diversi prodotti (consentendo così di monitorare la variazione del margine per unità di prodotto).

4.4 Con la deliberazione ARG/com 91/08 l'Autorità ha individuato nel margine operativo lordo unitario un primo indicatore di marginalità da utilizzare per la costruzione di un indicatore di primo livello che evidenzii condotte tali da configurare una possibile traslazione sui prezzi di consumo degli oneri della maggiorazione d'imposta prevista dal DL 112/2008.

4.5 Il *marginale operativo lordo unitario* (o  $MOL_U$ ) di un prodotto  $i$ -mo è pari a:

$$MOL_{u,i} = P_i - COM_{u,i} \quad (1)$$

dove

$P_i$  è il prezzo del prodotto  $i$ -mo;

$COM_{u,i}$  è il costo industriale per unità del prodotto  $i$ -mo, escludendo gli ammortamenti e gli accantonamenti.

- 4.6 Il *costo industriale unitario* comprende, per ciascuna unità di prodotto, i costi della gestione caratteristica dell'azienda che portano alla produzione e/o commercializzazione del prodotto che sono tipicamente costituiti dai costi delle materie prime (es. il petrolio nel settore della raffinazione o il gas in quello dell'energia elettrica), dal costo del personale e dal costo dei servizi.
- 4.7 Dal calcolo del margine operativo lordo unitario sono dunque escluse le componenti reddituali attinenti agli ammortamenti, agli accantonamenti, alla gestione finanziaria, alla gestione delle partite straordinarie ed alla imposizione fiscale.
- 4.8 Utilizzare, al fine di valutare il rispetto del divieto di traslazione d'imposta, un indicatore di primo livello riferito alla variazione di marginalità che non consideri l'evoluzione di dette componenti reddituali trova giustificazione per diversi motivi.
- 4.9 In primo luogo, si deve considerare che variazioni dei costi diversi da quelli industriali non sono direttamente correlabili a variazioni dei prezzi dei prodotti.
- 4.10 Analoghe considerazioni valgono con riferimento alle voci relative alla gestione finanziaria ed a quella fiscale, componenti che hanno un impatto perlopiù limitato ed indiretto sui livelli dei prezzi dei prodotti. In generale, si ritiene che le politiche gestionali dell'impresa oggetto di vigilanza che, sebbene volte a ridurre l'effetto dell'aumento d'imposta, non portino a modificare il livello dei prezzi debbano essere attentamente valutati ai fini del giudizio in merito all'aver dato luogo ad una traslazione dell'aumento d'imposta nei prezzi. Primo compito della attività di vigilanza è piuttosto verificare se i prezzi praticati dai soggetti incisi siano o meno stati determinati al fine di traslare l'aumento d'imposta.
- 4.11 Come detto, inoltre si deve considerare che, per sua natura, un indicatore di primo livello rischia di escludere dal novero dei soggetti che possono avere traslato la maggiorazione d'imposta nei prezzi coloro che in realtà vi hanno proceduto. Pertanto, quanto più gli indicatori dei margini utilizzati non siano nettati da voci di costo non direttamente attribuibili al singolo prodotto e/o alle quali non siano direttamente riferibili variazioni dei prezzi (quali viceversa i costi variabili diretti), tanto più si riducono i casi in cui la traslazione ci sia stata ma non venga osservata dall'Autorità in quanto non vi è stato aumento del margine considerato.
- 4.12 Costruire l'indicatore di primo livello utilizzando, quale indicatore di marginalità, il MOL potrebbe porre però il problema, qualora il soggetto vigilato produca e/o commercializzi più prodotti, di come attribuire ai diversi prodotti i costi industriali indiretti.

- 4.13 Pertanto, nei casi in cui il soggetto vigilato produca e/o commercializzi più prodotti dovrebbe comunicare le informazioni necessarie a garantire una coerenza tra gli indicatori di marginalità confrontati nell'indicatore di primo livello; ciò che garantirebbe la robustezza di quest'ultimo; in particolare, con riferimento al MOL, i soggetti vigilati dovrebbero comunicare le informazioni relative a:
- a) il valore assunto dal MOL complessivo;
  - b) le quantità relative a ciascun prodotto;
  - c) il valore assunto dalle componenti reddituali afferenti al MOL che siano direttamente attribuibili a ciascun prodotto (costi industriali diretti);
  - d) i *driver* di ripartizione con cui attribuire ai diversi prodotti le componenti reddituali afferenti al MOL che non siano direttamente attribuibili ad uno specifico prodotto (costi industriali indiretti che escludono, pertanto, i costi generali);
  - e) il valore assunto dai *driver* di ripartizione con riferimento ai diversi prodotti ed alle diverse componenti reddituali afferenti al MOL che non siano direttamente attribuibili ad uno specifico prodotto; così da poter determinare il valore assunto dal MOL unitario utilizzando i *driver* di ripartizione indicati.
- 4.14 In generale, ai fini di garantire la robustezza dell'indicatore di primo livello, che confronta gli indicatori dei margini di diversi periodi, è opportuno che i *driver* di ripartizione utilizzati siano i medesimi nel tempo e che non dipendano dalla realizzazione delle diverse componenti reddituali; .
- 4.15 In virtù del ragionamento sopra esposto si potrebbe ben ritenere che l'indicatore di primo livello sia costruito con riferimento ad indicatori dei margini diversi dal MOL e che siano determinati considerando, per esempio, solo i costi industriali diretti (ad esempio il primo margine di contribuzione o il margine industriale lordo unitario).
- 4.16 È comunque intenzione dell'Autorità predisporre appositi schemi contabili per l'acquisizione dei dati e delle informazioni di bilancio essenziali al computo dell'indicatore di primo livello. Per favorire la comunicazione dei dati e consentirne la successiva elaborazione da parte dell'Autorità, è altresì intenzione dell'Autorità di predisporre un sistema di invio telematico dei medesimi che prevede la compilazione dei summenzionati schemi contabili tramite Internet.

*S3: Si concorda sull'opportunità che, nei casi in cui il soggetto vigilato produca e/o commercializzi più prodotti, debbano essere comunicate le informazioni necessarie a garantire una coerenza tra gli indicatori dei margini confrontati nell'indicatore di primo livello? In caso affermativo si ritiene che le informazioni che l'Autorità intende richiedere siano sufficienti a tal fine?*

*S4: Nel caso si utilizzi un indicatore di margini quale il MOL che richieda la ripartizione di costi "comuni" tra i diversi prodotti, come si ritiene debbano essere individuati i criteri di ripartizione di detti costi tra i diversi prodotti? Si ritiene opportuno che i driver di ripartizione utilizzati siano i medesimi per tutti i soggetti vigilati? Come dovrebbero essere definiti i costi comuni che dovrebbero comunque essere tipicamente industriali?*

*S5: In ragione delle considerazioni svolte, a quale indicatore di margini si ritiene si dovrebbe fare riferimento nella costruzione dell'indicatore di primo livello?*

*S6: Si condivide che nel caso in cui l'indicatore di primo livello sia costruito utilizzando, quale indicatore di margini, il MOL, questo sia composto dalle voci di costo industriale corrispondenti a materie prime, risorse umane e servizi? Si ritiene necessaria una definizione rigorosa fornita dall'Autorità dell'esatto contenuto di queste voci? Ci sono altre voci che dovrebbero essere incluse?*

*S7: Si ritiene condivisibile che per alcune categorie di operatori sia opportuno far riferimento non a un margine per prodotto ma per classi di prodotto?*

- 4.17 Elemento cruciale nella costruzione dell'indicatore di primo livello - ed in genere nell'analisi dell'andamento dei margini conseguiti dai soggetti oggetto di vigilanza - è quello relativo al periodo di tempo cui le diverse voci di costo e di ricavo devono essere riferite.
- 4.18 In genere, l'orizzonte temporale utilizzato dovrebbe essere coerente con le dinamiche di formazione dei prezzi e tenere conto di eventuali fenomeni di stagionalità dei prezzi così come dei costi. L'orizzonte temporale che più garantisce questa coerenza parrebbe essere quello annuale.
- 4.19 D'altra parte, l'adozione di un orizzonte temporale annuale, che presuppone che di fatto la verifica del rispetto del divieto di traslazione d'imposta venga effettuata solo episodicamente in ciascun anno, non parrebbe coerente con il compito affidato all'Autorità dal Dl 112/2008 che presuppone una continua attività di vigilanza.
- 4.20 Al tempo stesso, utilizzare nella costruzione dell'indicatore di primo livello orizzonti temporali inferiori, sebbene di periodi omogenei (es. 3° trimestre dell'anno 2007 vs 3° trimestre dell'anno 2008) appare congruo con la natura di mera segnalazione di una potenziale violazione propria dell'indicatore di primo livello.
- 4.21 Per quanto sopra, l'Autorità è intenzionata ad utilizzare diversi orizzonti temporali nella costruzione dell'indicatore di primo livello. In particolare, l'Autorità intende monitorare l'andamento progressivo su base trimestrale dell'indicatore di primo livello così da potere tempestivamente osservare se si presentino incrementi rilevanti dei margini e procedere, anche in corso d'anno, ad un'analisi più

approfondita di secondo livello. Pertanto, l'indicatore di primo livello sarà rilevato periodicamente su base trimestrale e confronterà di volta in volta:

- a) il valore assunto dall'indicatore dei margini relativo ai primi 9 (nove) mesi di applicazione della norma (corrispondenti, posta la retroattività della norma, al periodo gennaio-settembre 2008) rispetto al valore assunto dall'indicatore dei margini relativo al corrispondente periodo dell'anno precedente;
- b) il valore assunto dall'indicatore dei margini relativo all'anno 2008 rispetto al valore assunto dall'indicatore dei margini relativo all'anno 2007;
- c) il valore assunto dall'indicatore di marginalità relativo a ciascun trimestre successivo dell'anno  $n+1$  rispetto al valore assunto dall'indicatore dei margini relativo al corrispondente trimestre dell'anno  $n$ ;
- d) il valore assunto dall'indicatore dei margini relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'anno  $n+1$  ed il termine di ciascun trimestre del medesimo anno  $n+1$  rispetto al valore assunto dall'indicatore dei margini relativo al corrispondente periodo dell'anno  $n$ ;
- e) il valore assunto dall'indicatore dei margini relativo all'anno  $n+1$  rispetto al valore assunto dall'indicatore dei margini relativo all'anno  $n$ .

*S8: Si concorda con l'opportunità di individuare diversi orizzonti temporali nella costruzione dell'indicatore di primo livello? Si ritiene, in particolare, condivisibile la proposta dell'Autorità di monitorare periodicamente per orizzonti temporali progressivi l'indicatore di primo livello? In caso affermativo e posto che l'indicatore di primo livello riferito al periodo annuale porti automaticamente all'analisi di secondo livello quando il valore assunto da detto indicatore sia superiore ad 1 (uno), quale si ritiene debba essere il valore minimo che debbano assumere gli indicatori di primo livello riferiti a periodi infrannuali per attivare l'analisi di secondo livello? Si ritiene che l'indicatore dei margini debba essere aggiornato su base trimestrale o si ritiene che la periodicità debba essere inferiore, ad esempio mensile?*

*S9: Si ritiene sussistano criticità relative all'attribuzione delle diverse voci di costo e di ricavo ai diversi periodi temporali annuali ed infrannuali? In caso affermativo, quali criteri di attribuzione dovrebbero essere adottati?*

4.22 Nella costruzione dell'indicatore di primo livello, così come del resto nell'analisi di secondo livello, è importante che le voci di costo e di ricavo corrispondenti a trasferimenti tra società controllate, controllanti e collegate siano adeguatamente valorizzate, verosimilmente utilizzando valori di mercato. I prezzi cui hanno luogo tali trasferimenti, soprattutto se operati con soggetti cui non trova applicazione la maggiorazione d'imposta (ad esempio società estere), potrebbero infatti essere appositamente determinati dal soggetto inciso per nascondere l'aumento dei margini e, quindi, l'avvenuta traslazione d'imposta sui prezzi praticati in Italia.

4.23 Come già detto precedentemente, inoltre, la variazione dei margini conseguiti dall'impresa deve essere determinata, al fine di verificare il rispetto del divieto di

traslazione d'imposta, al netto delle variazioni di efficienza conseguite dall'impresa, oltre che tenendo conto di eventuali variazioni nella struttura dei costi.

- 4.24 È infatti orientamento dell'Autorità ritenere che i miglioramenti d'efficienza conseguiti dai soggetti interessati dall'aumento d'imposta debbano lecitamente poter contribuire ad aumentare i loro margini, senza che in ciò possa ravvisarsi la violazione del divieto di traslazione d'imposta. Analoghe considerazioni, ma di segno opposto, valgono con riferimento a peggioramenti di efficienza.
- 4.25 La variazione di efficienza dovrebbe essere quindi valutata utilizzando *benchmark* opportunamente individuati e monitorare l'andamento della deviazione tra costi unitari dell'impresa osservata e i costi teorici determinati utilizzando i *benchmark*.
- 4.26 Per tenere conto, al fine di verificare se la variazione dei margini osservata nasconda una traslazione d'imposta, delle variazioni di efficienza è necessario tuttavia effettuare un'attività di analisi particolarmente complessa, se applicata a tutti i fattori che compongono le diverse voci di costo.
- 4.27 Pertanto, l'indicatore di primo livello potrebbe essere costruito assumendo che non vi siano state variazioni di efficienza oppure limitando questa valutazione solo ad alcune voci di costo più rappresentative; l'impatto delle variazioni di efficienza sarebbe quindi pienamente considerato nell'ambito delle analisi di secondo livello qualora richiesto.

**S10:** Si concorda sul fatto che, al fine di una corretta vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione d'imposta nei prezzi, la variazione dei margini conseguita dall'operatore debba essere fatta utilizzando una valorizzazione ad hoc (e potenzialmente diversa da quella contabile) delle voci di costo e di ricavo corrispondenti a trasferimenti tra società controllate, controllanti e collegate? In caso affermativo, si ritiene che tali voci di costo e di ricavo debbano essere valorizzate, sia con riferimento ai margini ante che con riferimento a quelli post DL 112/2008, utilizzando i prezzi medi ovvero prevalenti sul mercato? Qualora non siano disponibili prezzi di mercato ovvero detti prezzi non siano significativi come si dovrebbero valorizzare le suddette voci?

**S11:** Sempre con riferimento alla valorizzazione delle voci di costo e di ricavo corrispondenti a trasferimenti tra società controllate, controllanti e collegate, si ritiene opportuno che siano gli stessi soggetti a procedere alla valorizzazione di dette voci sulla base dei criteri definiti dall'Autorità? In ogni caso si concorda sul fatto che i soggetti interessati debbano fornire informazioni sui volumi ed i prezzi che caratterizzano ciascuna classe di operazioni tra società controllate, controllanti e collegate ed afferenti le voci che caratterizzano l'indicatore di marginalità utilizzato nell'indicatore di primo livello?

**S12:** Si concorda sul fatto che i miglioramenti d'efficienza conseguiti dai soggetti interessati dall'aumento d'imposta debbano lecitamente poter contribuire ad aumentare i loro margini, senza che in ciò possa ravvisarsi traslazione d'imposta e che analoghe considerazioni, ma di segno opposto, debbano valere con riferimento a peggioramenti di efficienza?

**S13:** Si concorda sull'opportunità di costruire l'indicatore di primo livello assumendo che non vi siano state variazioni di efficienza? Qualora si ritenga che l'indicatore di primo livello debba, viceversa, essere corretto per tenere conto delle variazioni di efficienza, si ritiene opportuno che l'analisi di variazione di efficienza sia riferita alle sole voci di costo industriale più rappresentative? In caso affermativo, come si ritiene che tali voci debbano essere individuate?

4.28 Ai fini dell'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla costruzione dell'indicatore di primo livello l'Autorità intende definire opportuni formati per la comunicazione dei predetti dati e informazioni nonché procedure per la trasmissione e il trattamento dei medesimi idonee ad assicurarne la riservatezza.

**S14:** Quali si ritiene siano i formati più idonei alla comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie (.xml, .csv etc.)? Quali si ritiene essere lo standard minimo di sicurezza accettabile per la trasmissione dei medesimi dati (esempio: invio tramite posta elettronica certificata, caricamento su un sito web con connessione internet sicura (uso di un certificato di firma digitale), etc.)?